

PROGETTO INNOCENTI

Cassazione - Sezione prima - sentenza 14 gennaio - 8 marzo 2010, n. 9097

Presidente Chieffi - Relatore Capozzi

Ricorrente Noviello e altro

Fatto e diritto

Con ordinanza del 6.8.09, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame, proposta da NOVELLO Antonio e CIOFFO Giuseppe avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 1.7.09, con il quale era stata adottata nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome entrambi indagati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo ad entrambi dei validi e rilevanti indizi di colpevolezza evidenziati dal G.I.P. nell'ordinanza di custodia cautelare impugnata, ritenendoli compartecipi dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata "clan dei casalesi", operante nella provincia di Caserta, con propaggini in varie zone del territorio nazionale, in particolare nella regione dell'Emilia Romagna, associazione capeggiata da CATERINO Giuseppe e DIANA Raffaele e da ritenere quale imponente e ramificata organizzazione mafiosa, dedita alle estorsioni, che aveva il controllo dell'intera provincia di Caserta anche attraverso la corruzione di esponenti delle istituzioni e della pubblica amministrazione e l'eliminazione fisica degli avversari.

La storia criminale del clan dei casalesi era stata ricostruita dalle sentenze della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere del 15.9.05 e dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 19.6.09.

I rilevanti indizi a carico di NOVELLO Antonio in ordine alla sua partecipazione al clan camorristico anzidetto, con riferimento specifico al gruppo facente capo al latitante DIANA Raffaele, sono costituiti dalla familiarità dei rapporti che il medesimo aveva con gli altri associati al clan e dalla sua assunzione di un ruolo primario nell'agguato nei confronti di PAGANO Antonio, essendo stato il NOVELLO riconosciuto come colui che aveva la disponibilità dell'autovettura Fiat Panda, a bordo della quale aveva viaggiato il commando, che tale agguato aveva eseguito; e trattavasi di agguato di chiara matrice camorristica, essendo stato il PAGANO punito per avere testimoniato contro DIANA Raffaele ed essendosi voluto, con tale esecuzione, ristabilire la forza intimidatrice del clan e rimarcare le condizioni di assoggettamento e di omertà che il clan aveva instaurato nei confronti dei terzi sul territorio controllato.

I rilevanti indizi a carico di CIOFFO Giuseppe sono costituiti dalla circostanza che il medesimo aveva svolto il ruolo di intermediario per gli emissari di DIANA Raffaele, che avevano preso il posto di NATALE Nicola nella gestione degli affari illeciti nel modenese, all'indomani del fermo di quest'ultimo, gravemente indiziato per l'agguato al PAGANO.

Il CIOFFO infatti aveva accolto DE ROSA Alessandro e DI CATERINO Paolo, che erano saliti nel modenese nel giugno del 2008 per riscuotere il danaro provento delle estorsioni in danno degli imprenditori edili, nonché per la spartizione degli utili della bisca clandestina ivi impiantata ed aveva dato loro in prestito la propria autovettura; successivamente nel mese di agosto il CIOFFO aveva nuovamente accolto i due soggetti anzidetti, prenotando per loro una camera d'albergo e lasciando loro in prestito la propria autovettura per consentire loro di girare per la raccolta del danaro.

Era altresì emerso che il CIOFFO aveva collaborato attivamente con il DE ROSA ed il DI

CATERINO per espropriare un pezzo di terreno edificabile in località Camposanto per conto di DIANA Raffaele, adoperandosi per convincere gli imprenditori interessati a cedergli la loro parte, di cui era divenuto intestatario per conto del DIANA.

Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli han proposto ricorso per cassazione sia CIOFFO Giuseppe che NOVELLO Antonio per il tramite dei loro difensori, che hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:

I TRE MOTIVI PROPOSTI DAL DIFENSORE DI CIOFFO GIUSEPPE:

1) - erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. ex art. 606 primo comma lettera b) c.p.p.: la condotta attribuita ad esso ricorrente non poteva essere riferita ad un circuito di stampo mafioso, essendosi egli limitato a fungere da collegamento nel modenese con esponenti del clan dei casalesi provenienti dal casertano.

I servizi da lui prestati erano stati di mera cortesia ed amicizia; non si era quindi trattato di comportamento consistito nell'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo, quindi il suo comportamento non poteva essere inquadrato nell'ambito dell'art. 416 bis c.p.;

2) - violazione art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento ex art. 606 primo comma lettera b) c.p.p.:

era stata usata una disparità di trattamento fra la valutazione della sua posizione e l'esame di altri due soggetti, l'ARRIGHI ed il BERSELLI, posti in libertà dal Tribunale del riesame siccome ritenuti estranei ad una condotta rilevante ai fini della sussistenza dell'associazione mafiosa; egli invece era stato ritenuto intraneo a detta associazione, pur avendo svolto un'attività di mera cortesia, dettata solo da legami di amicizia;

3) - motivazione contraddittoria e manifestamente illogica ex art. 606 primo comma lettera c) c.p.p.: era stata disposta la liberazione del BERSELLI e dell'ARRIGHI, pur essendo stata rilevata la consapevolezza in capo ad entrambi dell'esercizio di un'attività per conto e nell'interesse del clan dei casalesi; non era pertanto chiaro come la sua posizione avesse subito una decisione sfavorevole; nei suoi confronti era stata ritenuta come criminosa una condotta dettata solo da un legame di amicizia; ed anche per altre persone, la cui posizione era perfettamente sovrapponibile a quella di esso ricorrente, il G.I.P. di Napoli aveva usato trattamenti differenti; così nei confronti di MARTINO Antonio e GALEONE Antonio, entrambi i quali avevano prestato le proprie auto ad alcuni esponenti del clan e per entrambi i quali era stato usato il concetto di marginalità del contributo; pertanto la motivazione del provvedimento impugnato era contraddittoria ed illogica;

I DUE MOTIVI PROPOSTI DAL DIFENSORE DI NOVIELLO ANTONIO:

1) - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione art. 606 primo comma lettera e) e 273 c.p.p.: non sussistevano le condizioni per applicare nei suoi confronti la misura cautelare inframuraria.

Era stata desunta la sua intraneità al sodalizio criminoso noto come il clan dei casalesi solo per avere egli partecipato all'agguato nei confronti di PAGANO Antonio.

Tale ultima vicenda non era stata ancora definita in sede giudiziaria; trattavasi di un unico episodio che non poteva essere ritenuto sufficiente per ritenere la sua partecipazione al sodalizio criminoso; le intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale erano di epoca molto successiva all'agguato al PAGANO; e nessun collaboratore lo aveva indicato come facente parte del sodalizio criminoso.

Pertanto la motivazione del provvedimento impugnato era inadeguata;

2) - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione artt. 606 primo comma lettera b), 274 e 275 terzo comma c.p.p.:

sebbene ai sensi dell'art. 275 terzo comma c.p.p. le esigenze cautelari erano presunte, tuttavia dagli atti del procedimento era desumibile che i fatti si erano verificati in circostanze di tempo e di luogo non ripetibili allo stato, anche per la personalità non certo allarmante del prevenuto.

Va rilevato che, con motivi aggiunti inviati il 4.1.10, il ricorrente CIOFFO Giuseppe ha eccepito la nullità del suo interrogatorio di garanzia, effettuato dal G.I.P. del Tribunale di Modena, per non avere il P.M. di Napoli trasmesso gli atti, sui quali era fondata la richiesta della misura cautelare.

Con tali motivi aggiunti il ricorrente anzidetto ha altresì fatto presente che il G.I.P. di Modena,

nell'effettuare l'interrogatorio di garanzia nei confronti del coimputato DIANA Luigi, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare, appunto per mancanza degli atti, che avrebbero dovuto essere presentati ai sensi del citato art. 291 c.p.p..

1. Il motivo di ricorso proposto sub 1) da CIOFFO Giuseppe è infondato.

Con esso il ricorrente censura l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in quanto non sarebbero emersi a suo carico indizi sufficienti per ritenerlo complice dell'associazione criminosa di stampo mafioso, nota come "il clan dei casalesi", viceversa ipotizzato nei suoi confronti.

Trattasi peraltro di censura con la quale il ricorrente ripropone, nella presente sede di legittimità, doglianze già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame di Napoli e che non possono essere riproposte nella presente sede di legittimità, siccome attinenti al merito.

Si osserva infatti che quando vengono denunciati con ricorso per cassazione vizi di motivazione circa la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in vista dei quali il Tribunale del riesame ha confermato l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, questa Corte, in considerazione della giurisdizione di legittimità esercitata, può solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, sì da ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere.

Pertanto il metodo di valutazione è quello stesso previsto per la mancanza di motivazione, ovvero per la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, di cui all'art. 606 primo comma lettera e) c.p.p. (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4^a 8.6.07 n. 22500).

Il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Napoli, impugnato nella presente sede, siccome adottato allo stato degli atti, correttamente ha apprezzato la consistenza degli indizi fino a quel momento raccolti a carico del ricorrente e, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto detti indizi adeguati a fondare l'imputazione di partecipazione ad un'associazione criminale di stampo mafioso, operante nella provincia di Caserta e con diramazione in altre regioni, fra cui l'Emilia Romagna, nota come "clan dei casalesi" e facente capo a DIANA Raffaele, ipotizzata a carico del ricorrente e tali da consentire l'adozione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere.

I gravi indizi, ravvisati dal Tribunale di Napoli a carico del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso contestatogli sono stati:

- l'aver il CIOFFO svolto il ruolo di intermediario per gli emissari di DIANA Raffaele, che avevano preso il posto di NATALE Nicola nella gestione degli affari illeciti nel modenese, all'indomani del fermo di quest'ultimo, siccome gravemente indiziato per l'agguato al PAGANO.

Il CIOFFO infatti aveva accolto DE ROSA Alessandro e DI CATERINO Paolo, che erano saliti nel modenese nel giugno del 2008 per riscuotere il danaro provento delle estorsioni consumate in danno di imprenditori edili, nonché per la riscossione degli utili della bisca clandestina ivi impiantata ed aveva dato loro in prestito la propria autovettura; nel successivo mese di agosto poi il CIOFFO aveva nuovamente accolto nel modenese i due soggetti anzidetti, prenotando per loro una camera d'albergo e lasciando ad essi in prestito la propria autovettura per consentire ad essi di girare per la raccolta del danaro;

- l'aver il CIOFFO collaborato attivamente con il DE ROSA ed il DI CATERINO per espropriare un pezzo di terreno edificabile in località Camposanto per conto di DIANA Raffaele, adoperandosi per convincere gli imprenditori interessati a cedergli la loro parte, e ponendosi come intestatario del terreno per conto del DIANA.

La motivazione con la quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto il quadro indiziario emerso a carico del CIOFFO così grave da far luogo alla misura cautelare della custodia in carcere, è pertanto congrua ed adeguata; e le argomentazioni svolte dal ricorrente per inficiarne la consistenza costituiscono mere riletture degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero rappresentano nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, inammissibili nella presente sede di legittimità, essendo il loro apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito ed

essendo compito di questa Corte solo verificare se gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito abbiano la valenza indiziaria ritenuta da quest'ultimo (cfr., in termini, Cass. 6^a 26.4.06 n. 22256).

2. Sono altresì infondati i motivi di ricorso proposti dal CIOFFO sub 2) e sub 3), da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro.

Non è dato invero nella presente sede di legittimità operare confronti fra la decisione adottata dal giudice cautelare nei confronti del ricorrente e quella adottata dal medesimo giudice nei confronti di altri imputati, trattandosi di valutazioni di merito, che non è dato a questa Corte di riesaminare, atteso che, in tal modo, essa si trasformerebbe in una terza istanza di merito, e si snaturerebbero completamente le competenze assegnate dalla legge a questa Corte.

3. È altresì infondato il motivo di ricorso proposto sub 1) da NOVIELLO Antonio.

Con esso il ricorrente censura l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli, sostenendo che non sussisteva a suo carico il delitto di partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso nota come “il clan dei casalesi”, ipotizzato a suo carico.

La doglianza, già esaminata e respinta dal Tribunale del riesame di Napoli, non può essere riproposta nella presente sede di legittimità, siccome attinente al merito.

Si osserva infatti che, in caso di denuncia di vizi di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in vista dei quali il Tribunale del riesame ha confermato l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, questa Corte, in considerazione della giurisdizione di legittimità esercitata, può solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato in ordine alla gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, sì da ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere.

Pertanto il metodo di valutazione è quello stesso previsto per la mancanza di motivazione, ovvero per la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, di cui all'art. 606 primo comma lettera e) c.p.p. (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4^a 8.6.07 n. 22500).

Il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di NOVIELLO Antonio ed impugnato nella presente sede ha correttamente apprezzato la consistenza degli indizi fino a quel momento raccolti a carico del ricorrente e, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto detti indizi adeguati a fondare l'imputazione di partecipazione ad un'associazione criminale di stampo mafioso, operante nella provincia di Caserta e con diramazione in altre regioni, fra cui l'Emilia Romagna, nota come “clan dei casalesi” e facente capo a DIANA Raffaele.

I gravi indizi, ravvisati dal Tribunale di Napoli a carico del ricorrente per il delitto anzidetto sono costituiti:

- dalla familiarità dei rapporti che il medesimo aveva con gli altri associati al clan, quali desumibili dalle intercettazioni telefoniche disposte;
- dalla sua assunzione di un ruolo primario nell'agguato nei confronti di PAGANO Antonio, essendo stato l'odierno ricorrente indicato come colui che aveva la disponibilità dell'autovettura Fiat Panda, a bordo della quale aveva viaggiato il commando, che tale agguato aveva eseguito;
- dal fatto che tale agguato aveva rivestito un ruolo emblematico per il prestigio del sodalizio camorristico noto come “il clan dei casalesi”, essendosi trattato di agguato di chiara matrice camorristica, inteso a punire il PAGANO per avere osato testimoniare contro DIANA Raffaele ed essendosi voluto, con tale esecuzione, ristabilire la forza intimidatrice del clan e rimarcare le condizioni di assoggettamento e di omertà che il clan intendeva istaurare nei confronti dei terzi.

La motivazione con la quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente così grave da far luogo alla misura cautelare della custodia in carcere, è da ritenere pertanto congrua ed adeguata; e le argomentazioni svolte dal ricorrente per inficiarne la consistenza, in precedenza descritte, sono palesemente inidonee, essendo esse consistite nella formulazione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, il che non è consentito nella presente sede di legittimità, essendo compito di questa Corte solo verificare se gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito abbiano la valenza indiziaria ritenuta da quest'ultimo (cfr., in termini, Cass. 6^a

26.4.06 n. 22256); e, poiché nel caso in esame al quesito va data risposta affermativa, il motivo di ricorso in esame va respinto.

4. È altresì infondato il motivo di ricorso proposto da NOVELLO Antonio sub 2).

Invero il reato contestato all'odierno ricorrente (art. 416 bis c.p.) è ricompreso fra quelli di cui all'art. 51 comma terzo bis c.p.p..

L'art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare, è stato modificato, al terzo comma, dall'art. 2 del decreto legge 23.2.09 n. 11, convertito con modificazioni nella legge 23.4.09 n. 38; e secondo tale ultima normativa, anche per il reato contestato all'odierno ricorrente sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti; ed è evidente che, nella specie, detta prova non è stata fornita dal ricorrente, il quale non ha dato prova di avere stabilmente rescisso i legami con l'organizzazione mafiosa, di cui è stato ritenuto intraneo.

Il criterio fissato dal legislatore è dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all'interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.

5. Non è dato infine esaminare i motivi di ricorso proposti dal ricorrente CIOFFO con la memoria aggiuntiva del 4.1.10, concernendo essi questioni eccepite per la prima volta nella presente sede di legittimità (cfr. art. 606 terzo comma c.p.p.) e non riguardando i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atti di gravame (S.U. n. 4683/1998, rv. 210259).

6. Entrambi i ricorsi proposti da CIOFFO Giuseppe e NOVTELLO Antonio vanno pertanto respinti, con condanna di ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

7. Dovrà provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94 comma primo ter delle disposizioni di attuazione c.p.p..

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma primo ter disp. att. c.p.p..